



Città di Lecco

Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 119 del 21.12.2011

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno ventuno del mese di dicembre nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, in seduta di prima convocazione, per trattare l'argomento in oggetto. Risultano presenti i signori Consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
Virginio Brivio – Sindaco	X		Giorgio Gualzetti	X	
Alfredo Marelli – Pres. Consiglio	X		Alberto Invernizzi	X	
Stefano Citterio	X		Alessandro Magni	X	
Salvatore Rizzolino	X		Ezio Venturini	X	
Prashanth Cattaneo	X		Roberto Castelli		X
Stefano Angelibusi	X		Stefano Chirico		X
Andrea Frigerio	X		Mauro Piazza	X	
Enrico Mazzoleni	X		Ivan Mauri	X	
Michaela Licini	X		Filippo Boscagli	X	
Luigi Marchio		X	Antonio Pasquini	X	
Raffaella Cerrato	X		Angela Fortino		X
Marco Caccialanza	X		Dario Romeo	X	
Viviana Parisi	X		Giacomo Zamperini	X	
Giorgio Buizza	X		Cinzia Bettega		X
Alberto Colombo	X		Lamberto Bodega		X
Nives Rota	X		Stefano Parolari		X
Jacopo Ghislanzoni	X		Giorgio Siani		X
Ernesto Palermo		X	Giulio De Capitani		X
Casto Giuseppe Pattarini	X		Giovanni Colombo		X
Elisa Corti	X		Pierino Locatelli		X
Antonio Pattarini	X		TOTALE	29	12

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Alfredo Marelli, assistito dal Segretario Generale, Paolo Codarri.

Il Presidente del Consiglio Comunale sceglie, quali Scrutatori, i Consiglieri Comunali:

Corti – A. Colombo – Locatelli

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare generale delle proprie entrate, salvo per quanto attiene alla individuazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;
- l'art. 62, comma 3 del Decreto Legislativo n. 507/1993 stabilisce che nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;
- il Comune può, ai sensi del citato art. 62 del Decreto Legislativo n. 507/1993, individuare nel proprio regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa Rifiuti da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26/03/2007;

Richiamata al riguardo le seguenti sentenze relative al contenzioso intercorso tra Azienda Ospedaliera di Lecco ed il Comune di Lecco in materia di applicazione della Tassa Rifiuti sui locali destinati a sale di degenza:

- Commissione Tributaria Regionale di Milano n. 106/2005 depositata in data 15/06/2005 secondo la quale nelle aree di degenza dell'ospedale si verifica la produzione promiscua di rifiuti speciali e di rifiuti urbani;
- Corte di Cassazione n. 2193 del 15/05/2010;

Attesa quindi la produzione promiscua nelle sale di degenza delle strutture sanitarie/socio sanitarie, ospedaliere, di ricovero, di rifiuti urbani e di rifiuti speciali e risultando nel contempo obiettivamente difficile determinare la superficie sulla quale si producano rifiuti speciali;

Ritenuto pertanto di detassare tali superfici nel limite del 30% integrando l'elenco delle attività di cui all'art. 5, comma 6, del vigente Regolamento Comunale Tarsu;

Richiamato il Decreto Legislativo n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni che disciplina l'applicazione della tassa rifiuti solidi urbani;

Visto l'art. 27, comma 8 della Legge 448/01 il quale stabilisce che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta e i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti adottati entro tale data hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che le conseguenti minori entrate per il Comune, peraltro stimabili in un importo non significativo, verranno coperte con risorse proprie di bilancio; in particolare, a parità di altre condizioni, dall'incremento della base imponibile Tarsu per effetto dell'attività di accertamento effettuata nel corso del 2011;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 42 del decreto legislativo 267/2000 "Attribuzioni dei Consigli";

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000;

Nel corso del dibattito rientrano i consiglieri Parolari, Locatelli e G. Colombo. Escono i consiglieri Pasquini e Piazza. Presenti n. 30 consiglieri, assenti n. 11 consiglieri: Bettega, Bodega, Castelli, Chirico, De Capitani, Fortino, Marchio, Palermo, Pasquini, Piazza e Siani.

Con n. 30 voti favorevoli

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le ragioni espresse in premessa, la modifica dell'art. 5 comma 6 del regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti: "Esclusioni della tassa", come da allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di dare atto che la presente modifica al regolamento Tarsu entrerà in vigore a partire dall'01/01/2012;
- 3) Di dare atto che le conseguenti minori entrate per il Comune, peraltro stimabili in un importo non significativo, verranno coperte con risorse proprie di bilancio; in particolare, a parità di altre condizioni, dall'incremento della base imponibile Tarsu per effetto dell'attività di accertamento effettuata nel corso del 2011;
- 4) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche fiscali ai sensi dell'art. 68, comma 3, del Decreto Legislativo n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Stante l'urgenza, con separata votazione, con n. 30 voti favorevoli

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

Al termine della trattazione della presente deliberazione, il Presidente del Consiglio, Alfredo Marelli, sospende la seduta consiliare per 15 minuti per consentire ai consiglieri comunali di effettuare una pausa per scambiarsi gli auguri per il S. Natale. Sono le ore 21.04.

Alle ore 21.19 il Segretario Generale, su richiesta del Presidente del Consiglio Comunale, effettua l'appello per verificare la presenza dei consiglieri in aula.

Sono presenti alla ripresa n. 25 consiglieri, assenti n. 16: Bettega, Bodega, Boscagli, Castelli, Chirico, G. Colombo, De Capitani, Fortino, Locatelli, Magni, Marchio, Palermo, Pasquini, Piazza, Siani e Zamperini.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE DI CUI ALL' ART. 49 D. LGS. 267/2000

si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione avente ad oggetto "MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI", ID n. 6267819 del 02/12//2011.

Lecco, 02/12/2011

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Michele Brivio



ALLEGATO "A" - RAFFRONTO ARTICOLO MODIFICATO



TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 5 Esclusioni dalla tassa</p> <p>1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.</p> <p>2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:</p> <p>a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;</p> <p>b. unità immobiliari prive di mobili e suppellettili o di utenze (gas, acqua, luce);</p> <p>c. balconi e terrazze scoperte di pertinenza delle abitazioni e comunque non adibite ad attività commerciali;</p> <p>d. soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a mt. 1,50 ove non sia possibile la permanenza;</p> <p>e. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;</p> <p>f. le superfici degli impianti sportivi riservate stabilmente ai soli praticanti le attività sportive medesime;</p> <p>g. le superfici destinate esclusivamente a luogo di culto o di preghiera.</p> <p>Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.</p> <p>3. Sono altresì esclusi dalla tassa:</p> <p>a. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri;</p> <p>b. i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista dalle normative</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 Esclusioni dalla tassa</p> <p>1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.</p> <p>2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:</p> <p>a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;</p> <p>b. unità immobiliari prive di mobili e suppellettili o di utenze (gas, acqua, luce);</p> <p>c. balconi e terrazze scoperte di pertinenza delle abitazioni e comunque non adibite ad attività commerciali;</p> <p>d. soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a mt. 1,50 ove non sia possibile la permanenza;</p> <p>e. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;</p> <p>f. le superfici degli impianti sportivi riservate stabilmente ai soli praticanti le attività sportive medesime;</p> <p>g. le superfici destinate esclusivamente a luogo di culto o di preghiera.</p> <p>Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.</p> <p>3. Sono altresì esclusi dalla tassa:</p> <p>a. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri;</p> <p>b. i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista dalle normative</p>

<p>vigenti;</p> <p>c. le aree scoperte, pertinenti o accessorie ai locali tassabili, ferma restando l'imponibilità delle superfici scoperte operative e le eventuali ulteriori disposizioni previste dalle normative vigenti;</p> <p>d. le superfici degli insediamenti industriali limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;</p> <p>4. Nella determinazione della superficie, relativamente alla tassa, non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.</p> <p>5. I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione di cui sopra, devono presentare la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali per qualità, diversi da quelli assimilati ai rifiuti urbani, oppure che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti tossici o nocivi. Detta descrizione dei rifiuti speciali, tossici o nocivi deve essere corredata da:</p> <p>a. copia autentica della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, prevista dalle vigenti disposizioni di legge;</p> <p>b. copia autentica dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali, tossici e nocivi di cui all'art. 3, comma 5, del D.L. 397/88, convertito in legge 475/88;</p> <p>c. copia autentica dell'ultima scheda di rilevamento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi inviata alla Regione e/o alla Provincia. Nel caso di inizio attività quest'ultimo documento dovrà essere presentato in sede consuntiva.</p> <p>6. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sottindicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, <u>allegando la documentazione prevista dalle vigenti normative, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.</u></p>	<p>vigenti;</p> <p>c. le aree scoperte, pertinenti o accessorie ai locali tassabili, ferma restando l'imponibilità delle superfici scoperte operative e le eventuali ulteriori disposizioni previste dalle normative vigenti;</p> <p>d. le superfici degli insediamenti industriali limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;</p> <p>4. Nella determinazione della superficie, relativamente alla tassa, non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.</p> <p>5. I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione di cui sopra, devono presentare la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali per qualità, diversi da quelli assimilati ai rifiuti urbani, oppure che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti tossici o nocivi. Detta descrizione dei rifiuti speciali, tossici o nocivi deve essere corredata da:</p> <p>a. copia autentica della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, prevista dalle vigenti disposizioni di legge;</p> <p>b. copia autentica dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali, tossici e nocivi di cui all'art. 3, comma 5, del D.L. 397/88, convertito in legge 475/88;</p> <p>c. copia autentica dell'ultima scheda di rilevamento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi inviata alla Regione e/o alla Provincia. Nel caso di inizio attività quest'ultimo documento dovrà essere presentato in sede consuntiva.</p> <p>6. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sottindicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, <u>allegando la documentazione prevista dalle vigenti normative, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.</u></p>
---	---

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE	ATTIVITA'	DETAZZAZIONE
Falegnamerie.....	30 (% riduzione superficie)	Falegnamerie.....	30 (% riduzione superficie)
Autocarrozzerie.....	30 (% riduzione superficie)	Autocarrozzerie.....	30 (% riduzione superficie)
Autofficine per riparazione veicoli.....	30 (% riduzione superficie)	Autofficine per riparazione veicoli.....	30 (% riduzione superficie)
Gommisti.....	30 (% riduzione superficie)	Gommisti.....	30 (% riduzione superficie)
Autofficine di elettrauto.....	30 (% riduzione superficie)	Autofficine di elettrauto.....	30 (% riduzione superficie)
Distributori di carburante.....	30 (% riduzione superficie)	Distributori di carburante.....	30 (% riduzione superficie)
Lavanderie.....	30 (% riduzione superficie)	Lavanderie.....	30 (% riduzione superficie)
Verniciatura.....	30 (% riduzione superficie)	Verniciatura.....	30 (% riduzione superficie)
Galvanotecnici.....	30 (% riduzione superficie)	Galvanotecnici.....	30 (% riduzione superficie)
Fonderie.....	30 (% riduzione superficie)	Fonderie.....	30 (% riduzione superficie)
Studi dentistici e laboratori odontotecnici.....	30 (% riduzione superficie)	Studi dentistici e laboratori odontotecnici.....	30 (% riduzione superficie)
Tipografie artigiane.....	30 (% riduzione superficie)	Tipografie artigiane.....	30 (% riduzione superficie)
Metalmeccaniche artigiane.....	30 (% riduzione superficie)	Metalmeccaniche artigiane.....	30 (% riduzione superficie)
		Sale degenza di strutture sanitarie/ socio sanitarie, ospedaliere, di ricovero.....	30 (% riduzione superficie)
		<p>7. Le condizioni di esclusione dalla tassa di cui al presente articolo, hanno efficacia dal bimestre successivo alla data di presentazione della denuncia di variazione ovvero in caso di denuncia originaria dal bimestre solare successivo dall'effettiva occupazione.</p>	

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Alfredo Marelli



IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il **4 GEN. 2012** e vi rimarrà
affissa per 15 giorni consecutivi fino al **19 GEN. 2012** ai sensi dell'art. 124, 1°
comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, **4 GEN. 2012**



IL SEGRETARIO COMUNALE

Paolo Codarri



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri